



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Elvira Patania | Presidente |
| 2) dott.ssa Maria T. Celi | Consigliere |
| 3) dott.ssa M. Rita Gregorio | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 738/2014 R.G., posta in decisione all'udienza del 18.05.2020 , vertente tra:

Chifari Rosolino c.f. CHFRLN64D22G273U, rappresentato e difeso dall'avv. Crispino Ippolito ed elettivamente domiciliato in Messina, via Centonze n. 154, presso lo studio degli avv.ti Salvatore ed Antonio Barbera

APPELLANTE

E

Comune di Reitano, in persona del Sindaco pro tempore,
APPELLATO contumace

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 25/2014, pubblicata il 02.05.2014.





Conclusioni dell'appellante: _____ come da note autorizzate depositate telematicamente

FATTO

Con la sentenza riportata in epigrafe il Tribunale di Patti accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Reitano avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2012 emesso dal Tribunale di Mistretta per il pagamento in favore dell'istante, arch. Rosolino Chifari della somma di euro 6.216,34, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per l'espletamento dell'incarico conferito con determina n. 56 del 23.07.2001, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava l'improponibilità della domanda spiegata dall'arch. Chifari, che condannava al pagamento delle spese del giudizio.

Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente (di difetto di giurisdizione del giudice adito in ragione della sussistenza di una clausola di arbitrato rituale), che qualificava come eccezione di incompetenza, interpretando la clausola compromissoria come disciplinante un'ipotesi di arbitrato irrituale

Avverso tale sentenza proponeva appello il Chifari.

Non si costituiva in giudizio il Comune appellato,

All'udienza del 18.05.2020, acquisita la prova della notifica dell'atto di appello al Comune di Reitano, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune appellato, che non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente citato.

L'appellante, dopo avere premesso l'appellabilità della sentenza (e non la impugnabilità con regolamento di competenza) per avere il Tribunale qualificato,





sia pure erroneamente, come irrituale l'arbitrato di cui all'art. 20 del disciplinare di incarico, con la conseguente non operatività dell'art. 819 ter c.p.c., censura la sentenza per i seguenti motivi.

Col primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e pronuncia *ultra petita*, critica la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto rientrante la controversia *de qua* nell'ambito di operatività della clausola compromissoria invocata dal Comune di Reitano, dichiarando per l'effetto improponibile la domanda senza decidere nel merito.

L'appellante sostiene che la clausola compromissoria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, copra l'ipotesi di controversia in ordine alla sola liquidazione (quantificazione) dei compensi del professionista e non pure tutte le ipotesi di conflitto *inter partes* e che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della sentenza del T.A.R., che si era pronunciato sulla questione delle competenze, quale documento dal quale trarre argomenti di prova, a prescindere dalla sua efficacia di giudicato.

Con ulteriori motivi viene censurata la sentenza laddove il tribunale non ha ritenuto rinunciata dal Comune la clausola arbitrale, nulla ed inefficace la stessa per mancanza di sottoscrizione specifica, trattandosi di contratto concluso tra le parti mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti dal Comune ed, infine, laddove il Tribunale, errando e pronunciando *ultra petitem*, ha ritenuto che la clausola disponesse un arbitrato irrituale.

L'esame di ultimo motivo, col quale l'appellante sostiene che la clausola non è dubbia tant'è che lo stesso Comune ha sostenuto la sussistenza di un arbitrato rituale, è pregiudiziale

Il motivo è fondato.

Il Giudice di primo grado supporta il proprio convincimento sulla qualificazione dell'arbitrato in esame come irrituale, in considerazione del tenore poco chiaro





della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 20 del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti il 25.07.2001 ,e in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel dubbio si debba optare per l'irritualità dell'arbitrato (v. sentenze richiamate Cass. 10705/2007, Cass. N. 1398/2005 e Cass. n. 7649/2003).

Orbene, l'art. 20 citato dispone testualmente: "Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o , in mancanza, dal presidente del tribunale competente".

A parere del Collegio, è proprio il tenore della clausola compromissoria sopra richiamata che depone per la previsione di una forma di arbitrato rituale.

Il fatto che le parti contraenti abbiano espressamente deferito la decisione al collegio arbitrale solo dopo che la controversia sorta tra le stesse in materia di liquidazione dei compensi non avesse trovato una precedente definizione, nel tempo previsto, in sede amministrativa, assegna alla decisione del collegio arbitrale valenza indubbiamente giurisdizionale, non essendo logica la rimessione della decisione in sede amichevole per ben due volte ed a distinti organi (in sede amministrativa prima ed al collegio di arbitri poi), anche in considerazione della qualità dei componenti del collegio di arbitri (tre), di cui quello scelto dall'Amministrazione deve rivestire la qualifica di avvocato, mentre il terzo sarà scelto dal presidente del tribunale competente in caso di mancanza di intesa tra le parti stesse.





Nel senso del riconoscimento dell'arbitrato rituale soccorre anche l'orientamento giurisprudenziale più recente (opposto a quello richiamato nella sentenza impugnata), secondo il quale, in caso di clausola compromissoria dubbia, *in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile* (come nella fattispecie, risalendo la clausola compromissoria all'anno 2001) *prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria* (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 6909** del 07/04/2015, in cui viene richiamata a supporto Cass. sez. un. sent. n. 16887/2013).

A supporto del riconoscimento della clausola compromissoria per arbitrato rituale va richiamato, altresì, il divieto per la P.A. di avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del cd. **arbitrato irrituale** o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli **arbitri irrituali**) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie (in tal senso sez. 3, ord. n. 7759/2020).

Effetto del ritenuto carattere rituale dell'arbitrato scelto dalle parti è l'invalidità della clausola in esame, che non è stata sottoscritta dal contraente, odierno appellante, in modo specifico ai sensi dell'art. 1341 c.c., la cui applicazione il primo giudice ha escluso sul presupposto (erroneo) che la pattuizione avesse ad oggetto un arbitrato irrituale, riconoscendo di contra l'applicazione della detta disposizione nel caso di arbitrato rituale.

Resta assorbito il primo motivo di impugnazione afferente l'interpretazione della clausola stessa.





Va esaminata nel merito, quindi, la domanda proposta dal Chifari di pagamento della somma ingiunta.

La domanda è fondata.

I motivi di opposizione proposti nel merito dal Comune di Reitano, che in questa sede non si è costituito, risultano infondati alla luce della sentenza n. 1440/09 emessa dal T.A.R. per la Sicilia, sez. dist. di Catania, confermata da Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (sent. n. 1464/2010), con la quale è stato ritenuto che il progetto, per la cui redazione fu conferito l'incarico anche all'arch. Chifari con determina n. 56 del 23.07.2001 e per l'espletamento del quale il medesimo professionista chiese ed ottenne l'emissione del decreto ingiuntivo, è stato finanziato.

Nulla quaestio, pertanto, sull'incarico di progettazione conferito all'arch. Chifari dal Comune di Reitano e sul diritto al compenso, per l'incarico svolto, nella misura, non contestata da controparte, di cui al decreto ingiuntivo, che, pertanto, va confermato in questa sede.

In conclusione l'appello va accolto e riformata la sentenza impugnata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese dell'intero giudizio, per il principio della soccombenza, gravano sul Comune di Reitano e si liquidano, in favore di Chifari Rosolino, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

la Corte d' Appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Chifari Rosolino avverso la sentenza n. 25/2014 del Tribunale di Patti, pubblicata il 02.05.2014, così provvede:

in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 5/2012 opposto.





Condanna il Comune di Reitano al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore dell'appellante, quelle di primo grado in complessivi euro 1617,50 e quelle della presente fase di gravame in complessivi euro 2.646,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto il 20.10.2020

Il Consigliere rel.

il Presidente

dott.ssa M. Rita Gregorio

dott.ssa Elvira Patania

